

Argomento: Società e Imprese

Esopensione, contributi sull' incentivo all' esodo

CARLA DE LELLIS

È evasione la mancata contribuzione sull' incentivo all' esodo erogato in occasione dell' accesso all' isopensione. Lo spiega l' Inps nel messaggio n. 2326/2020. Isopensione. È un incentivo all' esodo dei lavoratori più anziani, di coloro cioè che maturano i requisiti per la pensione (vecchiaia o anticipata) entro sette anni (questo secondo la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2020; dal 1° gennaio 2021 il limite scenderà a quattro anni). La praticabilità di tale misura è subordinata all' impegno del datore di lavoro di accollarsi tutti gli oneri relativi al pagamento di retribuzione e contribuzione dei lavoratori prepensionati. La retribuzione sulla quale calcolare i contributi figurativi è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni (quattro dal 1° maggio 2015), comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (cioè della retribuzione imponibile esposta in UniEmens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Il versamento della contribuzione figurativa è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti per la pensione. Quando c' è evasione. In diversi casi, spiega l' Inps, è stato segnalato che alcuni emolumenti, da considerare ai fini del calcolo dei contributi figurativi, non sono stati denunciati e assoggettati a contribuzione prima della cessazione del rapporto di lavoro, perché erogati successivamente a tale data in virtù di una previsione contrattuale. Ricorrendo tale ipotesi, precisa l' Inps, la relativa regolarizzazione non integra una



fattispecie sanzionabile se fatta entro il mese successivo a quello durante il quale c'è stata l' erogazione dell' emolumento. Diversamente, in caso di accertato ritardo avuto riguardo ai termini fissati dai contratti (collettivi o individuali), la contribuzione dovuta è gravata dalle sanzioni calcolate nella misura stabilita dall' art. 116, comma 8, lett. b, della legge n. 388/2000 (caso di evasione contributiva), avendo come limite massimo il 40% dell' importo non corrisposti entro la scadenza di legge. © Riproduzione riservata.